

Codice DB1409

D.D. 18 febbraio 2013, n. 410

Autorizzazione idraulica in sanatoria N. (n737) - per il mantenimento di uno scarico acque industriali in corrispondenza del Rio Cogna in Comune di Cerrone (BI). Richiedente: FILIDEA S.r.l. di Biella.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici la Ditta FILIDEA S.r.l. sopra generalizzata a mantenere lo scarico nella posizione attuale e modificato conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma del Ing. Enrico Pelosini ed integrati in data 05/12/2012 – Prot. n. 90762/DB1409 che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori di adeguamento dello scarico, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. l'opera dovrà essere mantenuta e modificata secondo quanto previsto negli elaborati allegati all'istanza nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
6. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo